

Roma, 16 aprile 2024

Prot. n. 37

Dott. Gaetano Campo
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa Mariaisabella Gandini
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *aspettativa ex art. 23 bis D.L.vo 165/2001 riconosciuta ai vincitori del concorso per addetto all'ufficio per il processo, per data entry e per le altre figure previste dal PNRR Giustizia*

È noto che ai lavoratori in servizio presso gli uffici giudiziari, i quali hanno superato il concorso per funzionario addetto all'ufficio per il processo, per data entry e per una delle altre figure previste dal PNRR Giustizia, sia stata riconosciuta l'aspettativa prevista dall'art. 23 bis D.L.vo 165/2001 per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato. Questa Organizzazione Sindacale ha appreso che di recente, in occasione delle assunzioni avvenute a seguito dello scorrimento delle graduatorie, l'istituto previsto dal menzionato art. 23 bis in alcuni casi, sia pur limitati, non sia stato riconosciuto, pare, per la opposizione degli uffici ove i lavoratori interessati prestavano servizio.

Ove tale notizia risultasse fondata ci troveremmo dinanzi ad un comportamento incoerente da parte di codesta amministrazione la quale, in un primo momento, valutando preminente il raggiungimento degli obiettivi del PNRR Giustizia, ha concesso l'aspettativa a tutti i richiedenti, quindi anche in presenza del parere sfavorevole del capo dell'ufficio, mentre in un secondo momento l'avrebbe concessa solo a quelli muniti del parere favorevole del capo dell'ufficio.

Il comportamento di codesta amministrazione, se perpetrato, sarebbe viepiù discriminatorio rispetto ai tanti lavoratori giudiziari i quali, percependo, ed a ragione, il nuovo concorso per funzionario AUPP come una occasione di crescita professionale, si accingono a partecipare al concorso. Costoro, invero, potrebbero accedere al beneficio di cui in premessa, che consente di conservare il posto a tempo indeterminato per tutta la durata del rapporto a tempo determinato, solo con il consenso, tutt'altro che scontato, dei rispettivi capi degli uffici.

Sulla vicenda, ad avviso della CISL, occorre da subito fare chiarezza e valutare con attenzione gli interessi in gioco. È, invero, innegabile che:

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

- a) i pareri dei capi degli uffici non sono vincolanti nel senso che in tema di aspettativa decide il Ministero;
- b) il raggiungimento degli obiettivi del PNRR Giustizia è prioritario su ogni altra considerazione attese le ingenti risorse investite dalla Comunità Europea nella Giustizia;
- c) è necessario coprire tutti i posti messi a concorso (3946) diversamente da quanto avvenuto nelle ultime procedure concorsuali nell'ambito delle quali centinaia di posti sono rimasti non coperti;
- d) per bloccare il costante esodo dagli uffici giudiziari dei lavoratori in servizio bisogna investire sulla valorizzazione degli stessi anche attraverso il riconoscimento di sbocchi professionali ulteriori che, come nel caso di specie, si aggiungono alle ordinarie procedure di progressione giuridica ed economica;
- e) occorre favorire la partecipazione alle procedure concorsuali di tutti coloro che hanno interesse a rimanere in Giustizia a partire proprio da coloro che già lavorano, e da tempo, negli uffici giudiziari.

Va osservato, inoltre, che l'art. 22 del DL 19/2024 ha previsto la possibilità per gli addetti all'ufficio per il processo, per i data entry e per altre figure assunte attraverso il PNRR Giustizia, laddove risultassero vincitori di un concorso a tempo indeterminato presso altra p.a., di chiedere il differimento della immissione in possesso all'esito del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria. Con tale norma, la cui introduzione è stata promossa proprio dal Ministero della Giustizia, quest'ultimo di fatto ha chiesto alle altre pp aa di congelare i posti destinati a questi lavoratori per favorire la loro permanenza in servizio presso gli uffici giudiziari. **Orbene, sarebbe davvero singolare se proprio il Ministero della giustizia ponesse in essere comportamenti contrari a quelli che chiede alle altre pp aa, negando ai propri dipendenti l'aspettativa di cui al citato art. 23 bis ed ostacolando così il transito dei medesimi dalle aree inferiori nella figura del funzionario addetto all'ufficio per il processo.**

Tanto premesso, la CISL invita codesta amministrazione, in coerenza con quanto avvenuto in occasione dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali legate al PNRR Giustizia, a concedere l'aspettativa ex art. 23 bis D.L.vo 165/2001 a tutti i richiedenti senza eccezioni di sorta.

La CISL, considerata la rilevanza della problematica ed il rischio di porre in essere una ulteriore ignobile discriminazione in danno dei lavoratori giudiziari, si riserva libertà di iniziativa in caso di negativo riscontro.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data martedì 16 aprile 2024 - 17:04

aspettativa ex art. 23 bis D.L.vo 165/2001 riconosciuta ai vincitori del concorso per addetto all'ufficio per il processo, per data entry e per le altre figure previste dal PNRR Giustizia

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/04/2024 alle ore 17:04:19 (+0200) il messaggio "aspettativa ex art. 23 bis D.L.vo 165/2001 riconosciuta ai vincitori del concorso per addetto all'ufficio per il processo, per data entry e per le altre figure previste dal PNRR Giustizia " proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a: prot.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240416170419.206119.669.1.56@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (8 KB)